

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 2 novembre 1954 concernente l'approvazione dei nuovi
articoli 36 e 42 del Regolamento edilizio del Comune di Viganello
(del 28 dicembre 1954)

La modifica degli art. 36 - 42 del Regolamento edilizio del Comune di Viganello e di cui si chiede la ratifica al Gran Consiglio concerne una nuova regolamentazione delle distanze di nuovi edifici dal confine e fra di loro nonché della loro altezza massima.

La distanza dal confine dei nuovi fabbricati sarà portata con il nuovo art. 36 da un minimo di 2 m. ad un massimo di 4 a secondo l'altezza delle costruzioni e ritenuto che l'intervallo fra due edifici non contigui e con apertura e prospetto sia di almeno 4 m.

Il nuovo art. 42 porta l'altezza massima dei fabbricati da 21 a 22 m. limitatamente però all'ubicazione degli stessi su determinate strade la cui larghezza è di 12 o più metri. Per gli edifici che sorgeranno lungo strade più strette l'altezza massima viene proporzionatamente ridotta sino a 13 m. Nella zona 3 (collina) l'altezza massima concessa è di solo 8 m.

Il nuovo testo degli art. 36 e 42 è giustificato dallo sviluppo urbanistico del Comune di Viganello e rispetta la L.A.C. del C.C.S. nonché la legge edilizia cantonale: si propone pertanto di aderire al messaggio governativo ratificando detta modifica.

Per la Commissione della Legislazione :

W. Maderni, relatore

Agustoni — Bernasconi — Borella F. —
Lafranchi — Pellegrini P. — Perucchini
— Riva — Stefani — Zorzi